



Nuovo Regolamento raccolta funghi

Regolamento in vigore nel territorio delle tre Comunità Montane del Verbano, Due Laghi, Cusio Mottarone e Valstrona e Valli dell'Ossola

Ai sensi della Legge Regionale n° 24 del 17.12.2007 e della Legge Regionale n° 7 del 08.09.2014

Art. 1 Finalità e contenuti

1. Il presente Regolamento viene adottato per l'anno 2015, ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 2 della Legge regionale 8.9.2014 n. 7, sentite le Unioni Montane, al fine di non interrompere la positiva e valida esperienza di gestione associata in convenzione tra enti locali sovracomunali, avviata a valere dall'anno 1986.
2. Le Comunità Montane delle Valli dell'Ossola, Due Laghi Cusio Mottarone e Valstrona, e del Verbano hanno predisposto il presente Regolamento al fine di attuare le disposizioni della Leggi regionali n. 24 del 17.12.2007 e n. 7 dell'08.09.2014, che nella Regione Piemonte normano la tutela e raccolta dei **funghi epigei spontanei**.
3. Il presente Regolamento è stato elaborato nel rispetto della tutela dell'ambiente e osservando i principi fondamentali dettati dalla Legge 23 agosto 1993 n. 352 e dal Regolamento promulgato con D.P.R. 14.07.1995 n. 376, che disciplinano la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

Art. 2 Disciplina e modalità di raccolta dei funghi epigei spontanei

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la **quantità giornaliera ed individuale di tre chilogrammi complessivi**.
2. È vietata la raccolta di esemplari di *Amanita cesarea* allo stato di ovolo chiuso.
3. La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, **procedendo in luogo a una sommaria pulizia dei funghi raccolti**.
4. **I funghi raccolti sono riposti e trasportati**, nella quantità prevista al comma 1, **in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore**. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.
5. È vietato usare nella raccolta di funghi epigei spontanei l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale.
6. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.
7. Inoltre **la raccolta dei funghi epigei è vietata**:

- a) nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;
- b) nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili a uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;
- c) nei casi e nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, e dei siti costituenti la Rete Natura 2000 di cui all'art. 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21.05.1992 e relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, individuati dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- d) nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli enti locali;
- e) **dal tramonto alla levata del sole**;
- f) nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'articolo 841 del Codice Civile.

8. La Provincia, anche su richiesta delle associazioni culturali e, in particolare delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, e sentito il parere degli altri enti locali competenti per territorio, può vietare la raccolta, per periodi limitati, di una o più specie di funghi epigei spontanei.
9. Per effetto dell'art. 2 comma 8 della L.R. n. 7/2014 su tutto il territorio regionale è consentita senza necessità di titolo e versamento di alcun contributo, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (*Armillaria mellea*), dei prataioli (*Agaricus campestris*, *Agaricus macrosporus*), della specie del genere "Morchella", delle gambe secche (*Marasmius oreades*, dell'orecchione (*Pleurotus ostreatus*), del coprino chiamato (*Coprinus comatus*) e della mazza di tamburo (*Macrolepiota procera*), fermo restando i disposti del presente articolo relativi alle regole di raccolta.
10. La Provincia, su parere delle Comunità Montane, delle Unioni di Comuni o degli enti interessati e sentite le associazioni culturali e in particolare le associazioni micologiche, su richiesta dei soggetti di cui agli articoli 4 e 5, può autorizzare la costituzione di aree delimitate da apposite tabelle poste in loco a spese del richiedente, (anche ai sensi dell'articolo 841 del Codice Civile), ove la



Andar... a funghi 2015

Regolamento in vigore nel territorio delle tre Comunità Montane del Verbano, Due Laghi, Cusio Mottarone e Valstrona e Valli dell'Ossola

raccolta dei funghi è consentita a fini economici in deroga ai quantitativi fissati dal comma 1.

11. Nelle aree di cui al comma 10 restano valide le disposizioni dell'articolo 3 (pagamento del titolo di raccolta).

Art. 3 Titolo per la raccolta

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita **previa acquisizione del titolo avente validità sul territorio regionale.**
2. Il titolo per la raccolta, le cui modalità di accesso e costo sono stabilite dalla Giunta Regionale, è personale e revocabile nei casi previsti dalla legge ed è costituito dalla ricevuta di un versamento sul **conto corrente postale n. 14274286** intestato a **Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, servizio tesoreria 28845 DOMODOSOLA****, secondo i seguenti importi e per le seguenti validità temporali, evidenziando che l'annualità è riferita all'anno solare:

€. 5,00	per il Titolo per la raccolta con validità giornaliera
€. 10,00	per il Titolo per la raccolta con validità settimanale
€. 30,00	per il Titolo per la raccolta con validità annuale
€. 60,00	per il Titolo per la raccolta con validità biennale
€. 90,00	per il Titolo per la raccolta con validità triennale

3. Ai fini della sua efficacia, la ricevuta del versamento del contributo dovrà evidenziare le generalità ed il luogo di residenza del raccoglitore, nonché il luogo e data di nascita dello stesso e riportare nella causale i riferimenti normativi, nonché l'anno di validità o il giorno esatto di decorrenza dell'attività secondo gli esempi di seguito forniti:

"L.R. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi **anno/i ...**"

oppure:

"L.R. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi valido **il giorno ...**"

oppure:

"L.R. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi valido **dal giorno ... al giorno ...**"

4. **La ricevuta di versamento costituisce denuncia di inizio attività; essa, accompagnata da idoneo documento di identità,** è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
5. Ai sensi della DGR n.27-431 del 13.10.2014 i minori di anni 14 possono raccogliere gratuitamente i funghi purché siano accompagnati, nel numero massimo di due, da una persona maggiorenne munita di valido titolo per la raccolta, tale esenzione non esonera dai disposti della Legge 24/2007 e pertanto l'attività di raccolta da parte del minore sarà esercitata sotto la vigilanza del raccoglitore maggiorenne e conformemente ai disposti della Legge 24.11.1981 n. 689 (modifiche al sistema penale).

Art. 4 Deroghe

1. Il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado, nelle attività di raccolta di funghi epigei spontanei sul fondo stesso, non sono tenuti al rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento, e al possesso del Titolo per la

raccolta di cui all'articolo 3 della L.R. n. 7/2014;

2. Al riguardo si specifica che in ciascun comune, anche la "collettività titolare dell'uso civico" rientra nella fattispecie prevista dall'art. 4 della Legge Regionale che qualifica l'avente "titolo giuridico" ed è quindi compresa nelle esenzioni previste dal medesimo art. 4 (e dal primo comma del presente articolo) a valere sul territorio del comune di residenza e/o solo sulle superfici comunali ancorché gravate da uso civico.

Art. 5 Deroghe per lavoro stagionale e scopi scientifici

1. Le autorizzazioni alla raccolta di maggiori quantitativi giornalieri, permesse ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 24/07, qualora costituiscano fonte di lavoro stagionale o di reddito dei cittadini residenti devono essere richieste alla Provincia, che le può concedere in deroga alla legge, a titolo oneroso, se non ne deriva grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale.
2. I soggetti in possesso di Titolo per la raccolta in corso di validità, che possono beneficiare di questa autorizzazione in deroga, fatto comunque salvo quanto disposto dal 1° comma dell'art. 4 del presente regolamento sono:
- a) i coltivatori diretti o imprenditori agricoli a qualunque titolo;
 - b) i gestori in proprio dell'uso del bosco compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;
 - c) i soci di cooperative agricole-forestali.
3. Le autorizzazioni in "deroga", a fini didattico scientifici, ai sensi dell'art. 6 alla Legge Regionale n. 24/2007, sono a loro volta di competenza della Provincia che le può rilasciare singolarmente o cumulativamente per periodi di tempo concordabili in base alla finalità scientifica.

Art. 6 Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza sull'osservanza del presente Regolamento, dei contenuti delle leggi da cui deriva e l'accertamento delle violazioni relative vengono effettuati da:
- a) personale del Corpo forestale dello Stato;
 - b) agenti di vigilanza dipendenti dalle Province;
 - c) agenti riconosciuti idonei dalle province, tramite corsi in materia con esame finale;
 - d) agenti di polizia locale, urbana e rurale;
 - e) agenti dei consorzi forestali pubblici;
 - f) personale di vigilanza delle aree protette a gestione nazionale, regionale e locale;
 - g) guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 della L.R. n. 32/1982;
 - h) agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

Possono effettuare i controlli anche le guardie ittiche volontarie e le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale rappresentate nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando la vigilanza sull'osservanza della stessa, previa frequenza e superamento di un apposito corso di aggiornamento in materia, organizzato e gestito dalla



Andar... a funghi 2015

Regolamento in vigore nel territorio delle tre Comunità Montane del Verbano, Due Laghi, Cusio Mottarone e Valstrona e Valli dell'Ossola

Provincia competente per territorio, secondo modalità concordate con la Regione.

- Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge Regionale n. 24 del 17.12.07.

Art. 7 Altre disposizioni

- Il Titolo per la raccolta dei funghi** non avendo natura di provvedimento amministrativo, non dovrà essere corredato dall'imposta di bollo, ovvero **non è più soggetto all'applicazione della marca da bollo.**

**** A titolo sperimentale, per i Titoli con validità giornaliera e settimanale viene predisposto anche un apposito MODULO reperibile presso le sedi delle tre Comunità Montane e i vari punti convenzionati sul territorio di competenza.**

un giorno, una settimana

con l'apposito modulo
presso le sedi delle tre Comunità Montane
e nei punti convenzionati sul territorio

COMUNITÀ MONTANE DEL VERBANO - DUE LAGHI, CUSIO MOTTARONE E VALSTRONA - VALLI DELL'OSSOLA		COMUNITÀ MONTANE DEL VERBANO - DUE LAGHI, CUSIO MOTTARONE E VALSTRONA - VALLI DELL'OSSOLA	
RACCOLTA FUNGHI 2015		RACCOLTA FUNGHI 2015	
Titolo per la raccolta nel territorio di competenza		Titolo per la raccolta nel territorio di competenza	
SERIE n° 00010		SERIE n° 00010	
<input type="checkbox"/> validità GIORNALIERA € 5,00 data _____ 2015 <input checked="" type="checkbox"/> validità SETTIMANALE € 10,00 dal <u>24 agosto</u> al <u>30 agosto</u> 2015		<input type="checkbox"/> con validità GIORNALIERA costo € 5,00 in data _____ 2015 <input checked="" type="checkbox"/> con validità SETTIMANALE costo € 10,00 dal <u>24 agosto</u> al <u>30 agosto</u> 2015	
<small>nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento raccolta funghi 2015 della suddetta CC.MM. ai sensi delle leggi regionali n° 24 del 17.12.2007 e n° 7 del 08.09.2014</small>			
A USO PRETTAMENTE PERSONALE			
Nome <u>ANTONIO</u> Cognome <u>ROSSI</u>			
nato il <u>30.06.1958</u> a <u>NOVARA</u> (NO)			
residente in <u>VIA VERDI, 4</u> a <u>NOVARA</u> (NO)			
Carta d'identità n° <u>AA10156</u> valevole sino al <u>2025</u>			
Firma <u>Antonio Rossi</u>			
<small>Copia DA RENDERE, debitamente compilata, ASSEME alla quota corrispondente, alla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, Servizio Tesoreria, CC postale n° 14274286, Domodossola.</small>			
<small>Copia da CONSERVARE ed ESSIBIRE a richiesta del personale addetto alla vigilanza, durante la raccolta, accompagnata da un documento idoneo d'identità. • Titolare delle entrate: Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, Servizio Tesoreria, CC postale n° 14274286, Domodossola.</small>			

un anno, due anni, tre anni

con bollettino postale

Conto Corrente Postale n. 14274286

intestato a: Comunità Montana delle Valli dell'Ossola

Serv. Tesoreria

Causale: L.R. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi anno/i

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuto di Versamento	CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuto di Accredito
sul C/C n. <u>14274286</u> di Euro <u>30,00</u> IMPORNO IN LETTERE <u>trenta/00</u> INTERESSATO A <u>Comunità Montana delle Valli dell'Ossola</u> <u>Serv. Tesoreria</u> CAUSALE <u>L.R. 24/2007 titolo per la raccolta funghi anno 2015</u> ESERCUITO DA <u>ANTONIO ROSSI</u> VIA - PIAZZA <u>VIA VERDI, 4</u> CAP <u>28100</u> LOCALITÀ <u>NOVARA</u>	sul C/C n. <u>14274286</u> di Euro <u>30,00</u> TD 123 IMPORNO IN LETTERE <u>trenta/00</u> INTERESSATO A <u>COMUNITA'-MONTANA-DELLE-VALLI-DELL'OSSOLA</u> <u>SERV. - TESORERIA</u> CAUSALE <u>L.R. 24/2007 titolo per la raccolta funghi anno 2015</u> ESERCUITO DA <u>ANTONIO-ROSSI</u> VIA - PIAZZA <u>VIA - VERDI, 4</u> CAP <u>28100</u> LOCALITÀ <u>NOVARA</u>
123>	





Andar... a funghi 2015

Regolamento in vigore nel territorio delle tre Comunità Montane del Verbano, Due Laghi, Cusio Mottarone e Valstrona e Valli dell'Ossola

CONSIGLI UTILI E CURIOSITÀ CONSIGLI UTILI E CURIOSITÀ CONSIGLI UTILI E CURIOSITÀ CONSIGLI UTILI E CURIOSITÀ

Raccogliere funghi e rispettare la natura... si può!

Ricordate che tutti i funghi sono utili per il bosco, perché fanno parte del ciclo biologico; quindi non raccoglieteli se non li conoscete o non sapete conservarli, perché buttandoli nella pattumiera di casa private l'ecosistema di una preziosa pedina necessaria al proprio equilibrio.

Non raccoglieteli se sono molto piccoli perché avrete difficoltà a riconoscere la specie e questa incertezza potrebbe costarvi cara. Non coglieteli se sono troppo maturi: diventano poco appetibili o addirittura nocivi.

Una corretta raccolta dei funghi si riflette sulle raccolte degli anni successivi: la caduta delle spore (semi del fungo) favorirà la crescita di altri miceli (piana del fungo) e così la fioritura di altri carpofori (funghi).

Funghi sicuri

Ricordate, l'unico modo per verificare se un fungo è commestibile è il riconoscimento certo della specie! Se avete dubbi, rivolgetevi agli esperti.

Per un raccolta serena

Ricordarsi di indossare un abbigliamento comodo e scarpe sicure.

L'ora migliore

Quando si decide di andar a funghi di solito la regola è "prima si arriva sul posto e meglio è". Ma è proprio così?!

Sono in molti a ritenere che le ore più adatte per la ricerca siano quelle pomeridiane. Due i principali vantaggi:

1. condizioni migliori di luce;
2. terreno più idoneo; infatti, nel pomeriggio non si ha più traccia di rugiada, il terreno rimane più asciutto e non c'è pericolo di bagnarsi gambe o schiena ogni qualvolta che si passa vicino a un cespuglio o si attraversa una radura o un pascolo.

Gli stessi funghi si presentano in condizioni migliori per essere raccolti.

Il decalogo del Corpo Forestale dello Stato

1. Documentarsi sull'itinerario e scegliere i percorsi adatti alle proprie abilità fisiche e psichiche;
2. comunicare i propri spostamenti prima di intraprendere l'escursione;
3. evitare di inoltrarsi da soli nel bosco, la presenza di un compagno è garanzia di un primo soccorso;
4. consultare, prima della partenza, i bollettini meteorologici e osservare costantemente sul posto l'evoluzione delle condizioni atmosferiche. In caso di mal tempo non sostare in prossimità di alberi, pietre e oggetti acuminati perché potrebbero attirare fulmini;
5. scegliere l'abbigliamento e l'attrezzatura adatta all'im-

pegno e alla lunghezza dell'escursione: si consigliano calzature da trekking, cellulare, lampada e coltello;

6. se non si è certi della commestibilità del proprio raccolto, effettuare un controllo presso gli Ispettorati Micologici o l'Azienda Sanitaria Locale;
7. il raccolto giornaliero non deve superare i tre chili per persona;
8. non utilizzare rastrelli o uncini che possano danneggiare il micelio;
9. pulire immediatamente il fungo dai residui di rami, foglie e terriccio per garantire la sua integrità;
10. i funghi raccolti devono essere trasportati in contenitori rigidi e areati. L'utilizzo di sacchetti di plastica non permette infatti la diffusione delle spore fungine nel bosco. La mancanza di areazione causa il deterioramento del prodotto;
11. in caso di necessità contattare il 1515, numero di Emergenza Ambientale del Corpo Forestale dello Stato.

(tratto da: <http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2484>)

In caso di avvelenamento o sospetto avvelenamento

Chiamate subito il **118**, oppure recatevi nel più vicino Pronto Soccorso, portandovi appresso gli eventuali avanzi del pasto, oppure esemplari o parti di essi (scarti della pulitura), al fine di renderne una corretta identificazione da parte dell'esperto micologo.

Non assumete nessuna altra sostanza di vostra iniziativa; se potete, provocatevi il vomito.

Ricordatevi che i funghi non sono nutrimento ideale in gravidanza, per bambini molto piccoli, per persone che soffrono di malattie del tratto gastro-intestinale e per i malati di fegato.

Ricordatevi infine che per alcune persone i funghi possono risultare intolleranti.

Sul web (siti tematici)

- Associazione Micologica Bresadola: <http://www.ambresadola.org>
- Wikipedia, il portale sulla Micologia: <http://it.wikipedia.org/wiki/Portale:Micologia>
- Nuova Micologia Associazione di studi micologici ONLUS <http://www.nuovamicologia.eu>
- Istruzione Agraria online <http://www.agraria.org/funghi.htm>
- Associazione Micologica Italiana Naturalistica telematica <http://www.amint.it>